

Publicato il 08/02/2019

N. 00169/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00424/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 424 del 2018, proposto da dalla dott.ssa Annalisa Dichio, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Latorre, PEC latorre1017@cert.avvmatera.it, con domicilio eletto in Potenza presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

- Comune di Grottole, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
- Nucleo di Valutazione del Comune di Grottole, in persona del Presidente p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti

- Giovanni Falcone, non costituito in giudizio;
- Rocco Vitella, non costituito in giudizio;
- Giovanni Lolaide, non costituito in giudizio;
- Maria Lucia Calabrese, non costituita in giudizio;

Ricorso ex art. 116 Cod. Proc. Amm.,

per l'annullamento del silenzio rigetto, formatosi il 28.8.2018, sull'istanza di accesso della dott.ssa Annalisa Dichio del 29.7.2018, ed anche del verbale del Nucleo di Valutazione del Comune di Grottole n. 9 dell'11.9.2018;

nonché per la declaratoria

del diritto della dott.ssa Annalisa Dichio di ottenere la copia dei documenti richiesti con la predetta istanza di accesso del 29.7.2018;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 il Cons. Pasquale Mastrantuono e udito l'avv. Antonio Latorre;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La dott.ssa Annalisa Dichio è stata dipendente del Comune di Grottole fino al 6.5.2018, quando è stata assunta per mobilità dal Comune di Matera, e con Decreto n. 8 del 13.3.2014 il Sindaco di Grottole le ha conferito l'incarico di

Responsabile dell'Area Amministrativa, che ha svolto dal 17.4.2014 al 31.12.2014.

Con nota del 4.7.202018 è stata notificata alla dott.ssa Annalisa Dichio la valutazione negativa del Nucleo di Valutazione del Comune di Grottole con riferimento allo svolgimento del predetto incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa, con la disponibilità del Nucleo di Valutazione ad esaminare tale giudizio in contraddittorio.

Con istanza del 29.7.2018 la dott.ssa Annalisa Dichio ha chiesto la copia delle valutazioni del Nucleo di Valutazione, relative allo svolgimento nell'anno 2014 dell'incarico di direzione delle altre 3 Aree del Comune, cioè dell'operato del Rag. Giovanni Falcone, Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, dell'ing. Rocco Vitella, Responsabile dell'Area Tecnica, e del Comandante Giovanni Lolaide, Responsabile dell'Area Vigilanza, ed anche del Segretario comunale Maria Lucia Calabrese, in quanto aveva diretto l'Area Amministrativa dall'1.1.2014 al 16.3.2014, unitamente alla copia di tutta la documentazione, presentata dai predetti funzionari, "al fine di controdedurre" al giudizio negativo espresso dal Nucleo di Valutazione nei suoi confronti.

In data 12.9.2018 è stato trasmesso alla dott.ssa Annalisa Dichio il verbale n. 9 dell'11.9.2018, con il quale il Nucleo di Valutazione faceva presente che i predetti documenti non erano accessibili, "in quanto ricorrono i presupposti dell'applicazione della normativa vigente sulla Privacy, che riconosce al lavoratore dipendente non solo la tutela della riservatezza in senso più stretto, ma anche dell'identità personale del lavoratore che nel contesto lavorativo ha il diritto di limitare la diffusione di notizie che lo riguardano", "per prevenire la conoscenza ingiustificata da parte di persone non autorizzate, tant'è che l'Amministrazione è tenuta ad adottare forme di comunicazione con il dipendente protette ed individualmente mediante l'inoltro di mail personali, note in busta chiusa o con ritiro personale".

La dott.ssa Annalisa Dichio con il presente ricorso, notificato il 27/28.9.2018 e depositato il 3.10.2018, ha impugnato il silenzio rigetto, formatosi il 28.8.2018, sull'istanza di accesso del 29.7.2018, ed anche il verbale del Nucleo di Valutazione del Comune di Grottole n. 9 dell'11.9.2018, deducendo la violazione dell'art. 24, comma 7, L. n. 241/1990, in quanto la

documentazione richiesta “è necessaria per consentire alla ricorrente di confutare la valutazione negativa subita anche in via giudiziale, al fine di effettuare la verifica comparativa con le valutazioni conseguite dagli altri colleghi e di accertare eventuali disparità di trattamento”.

Successivamente, con Del. G.M. n. 95 del 23.10.2018 il Comune di Grottole ha autorizzato l'accesso ai suddetti documenti.

Con memoria del 10.1.2019 la ricorrente ha insistito per la condanna del Comune di Grottole al pagamento delle spese di lite.

Nella Camera di Consiglio del 6.2.2019 il ricorso è passato in decisione.

Ciò stante, al Collegio non rimane altro che dichiarare, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., l'improcedibilità del ricorso in esame per sopravvenuta carenza di interesse.

Tenuto conto del comportamento di ravvedimento operoso, il Comune di Grottole va condannato parzialmente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso in epigrafe.

Condanna parzialmente il Comune di Grottole al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che vengono liquidate, ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 6, D.M. n. 55/2014 e della Tabella n. 21 (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) allegata allo stesso D.M. n. 55/2014, in complessivi € 2.000,00 oltre IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Benedetto Nappi, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Pasquale Mastrantuono

IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO